

**CASSAZIONE: L'ISPETTORE PUO' GIUDICARE "INADEGUATO" UN PROFESSORE.**

*La V Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n.16765/2008, ha definitivamente affermato che non commette diffamazione l'ispettore che denuncia la "scarsa professionalità" di un docente nella sua relazione.*

*La Suprema Corte ha perciò confermato la precedente conferma di assoluzione, già emanata nei confronti di un ispettore che, all'esito delle indagini su di un insegnante dell'Istituto Tecnico Industriale di Pontedera (querelato da un alunno), aveva concluso nella sua relazione che l'insegnante in questione godeva di "scarsissimo prestigio presso gli studenti", e che non era apparso "assolutamente in grado di svolgere i compiti didattici che competono al suo ruolo"; che anzi lo stesso insegnante era "assolutamente inadeguato al ruolo, anche probabilmente per preparazione professionale specifica".*

*Il giudizio espresso dall'ispettore aveva determinato il docente ad agire contro di lui in sede penale per diffamazione, ritenendosi l'insegnante stesso offeso nella propria dignità, e sostenendo che anche le osservazioni di un superiore gerarchico debbano rispettare "dignità e riservatezza" del soggetto sottoposto ad indagine, riferendo e valutando le circostanze "in maniera misurata". Sia in sede di merito, però, sia in sede di legittimità, le ragioni del docente non sono state accolte; ed il giudizio si è concluso con sentenza di assoluzione.*

*Le motivazioni poste a base della sentenza della S.C. 16765/08 sono esaustive, e basate sostanzialmente sulla natura delle prerogative e del ruolo riconosciuti agli ispettori scolastici. Il giudizio espresso nei confronti del docente di Pontedera, per la S.C., non può integrare gli estremi della fattispecie di un reato, a norma dell'art.51 c.p.: ciò in quanto è*

*stato accertato, in corso di giudizio, che le frasi asseritamente offensive nei confronti del professore sono in realtà il riassunto della istruttoria disciplinare svolta dall'ispettore, e, pertanto, connesse ipso jure all'adempimento del suo dovere/ potere di accertamento.*

*In conclusione, i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che un ispettore abbia il dovere di riferire al dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale tutto quanto da lui appreso su di un docente, in occasione di un'indagine disposta in merito; e che sostenere il contrario "contrasta con la natura e l'ampiezza delle attribuzioni del detto ispettore". Oltre a ciò, la sentenza sottolinea come la valutazione di un ispettore scolastico, sulle capacità didattiche e professionali di un docente, sia espressione di un potere eminentemente tecnico e, per ciò stesso, ampiamente discrezionale, che si concretizza imprescindibilmente, data la natura del ruolo ispettivo, attraverso un giudizio.*